REGOLAMENTO (CEE) N. 706/76 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1976

relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75 (2), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che la convenzione ACP-CEE di Lomé, in appresso denominata « Convenzione », tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, in appresso denominati « Stati ACP », e la Comunità economica europea è stata firmata il 28 febbraio 1975 ;

considerando che la Convenzione prevede all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), che « i prodotti originari degli Stati ACP :

— enumerati nell'elenco dell'allegato II del trattato che siano oggetto di un'organizzazione comune di mercato ai sensi dell'articolo 40 del trattato, o

— soggetti, all'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune,

sono importati nella Comunità, in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle seguenti condizioni :

i) sono ammessi in esenzione dai dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relative all'importazione ;

ii) per i prodotti diversi da quelli contemplati sub i), la Comunità adotta le misure necessarie ad assicurare, come norma generale, un regime più favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita » ;

considerando che

— il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76 (5),

— il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (6),

— il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (8),

— il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75 (10),

(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.
(3) Parere formulato il 12. 3. 1976 (non ancora pubblicato sulla GU).
(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(5) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.
(6) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.
(7) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(8) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(9) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(10) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

— il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75 (2),

— il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2482/75 (4),

— il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1420/75 (6),

— il regolamento (CEE) n. 1059/69,

— il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (7), modificato da ultimo dall'atto di adesione (8),

— il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (9), modificato da ultimo dall'atto di adesione,

— il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (10), modificato da ultimo dall'atto di adesione,

— il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (11), modificato da ultimo dall'atto di adesione,

— il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 671/75 (13),

— il regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (14), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1067/74 (15) e

— il regolamento (CEE) n. 1067/74 del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1420/75 (16),

instaurano regimi di scambi con i paesi terzi ;

considerando che, da una parte, tali regimi prevedono, all'importazione di una serie di prodotti, soltanto l'applicazione dei dazi doganali ; che, d'altra parte, tali regimi comportano l'applicazione di dazi doganali e di prelievi all'importazione delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, la riscossione di prelievi per quanto riguarda i cereali, il riso, nonché i prodotti trasformati a base di cereali e di riso, l'imposizione di un dazio ad valorem e di un elemento mobile su alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, l'applicazione di dazi doganali e di altre misure all'importazione per i prodotti della pesca, per determinati ortofrutticoli e per i grassi ; che gli obblighi della Comunità nei confronti degli Stati ACP derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione possono essere rispettati esentando interamente o parzialmente i prodotti in questione, originari degli Stati ACP, dagli oneri all'importazione ;

considerando che è opportuno precisare che i vantaggi derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione sono concessi soltanto ai prodotti originari ai sensi del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato alla Convenzione ;

considerando che tali vantaggi devono inoltre essere abbinati, secondo il caso, a talune condizioni, nonché alla limitazione a determinati quantitativi annuali e pluriennali ;

considerando che occorre precisare che le clausole di salvaguardia previste dai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli e dalle regolamentazioni specifiche introdotte in seguito all'attuazione della politica agricola comune sono appli-

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.
(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 254 del 21. 10. 1975, pag. 3.
(5) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(6) GU n. L 141 del 3. 6. 1975, pag. 1.
(7) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
(8) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(9) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.
(10) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.
(11) GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.
(12) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
(13) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 21.
(14) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.
(15) GU n. L 120 del 1°. 5. 1974, pag. 2.
(16) GU n. L 141 del 3. 6. 1975, pag. 1.

cabili ; che il regolamento (CEE) n. 157/76 del Consiglio, del 20 gennaio 1976, relativo alle misure di salvaguardia previste dalla Convenzione ACP-CEE di Lomé (1), si applica in modo complementare ;

considerando che è prevista una decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare, elencati nell'allegato I, in appresso denominati « paesi e territori », alla Comunità economica europea e che detta decisione comporterà norme particolari relative alle misure di salvaguardia ; che, in attesa dell'entrata in vigore di tale decisione occorre prevedere tali norme per l'applicazione del presente regolamento ; che, a decorrere dall'entrata in vigore della decisione da prendere, le clausole di salvaguardia che essa determinerà saranno applicabili e ciò in modo complementare ;

considerando che esistono correnti tradizionali di scambi in provenienza dagli Stati ACP verso i dipartimenti francesi d'oltremare e che è quindi opportuno prevedere misure intese a favorire l'importazione di taluni prodotti originari degli Stati ACP in tali dipartimenti francesi d'oltremare per il fabbisogno del loro approvvigionamento ;

considerando che, per i prodotti agricoli e per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari dei paesi e territori, le norme d'origine del regolamento (CEE) n. 1957/75 del Consiglio, del 30 luglio 1975, relativo al regime transitorio degli scambi commerciali con i paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea (2), in particolare il suo allegato II, restano applicabili fino al momento dell'entrata in vigore della decisione da prendere relativa all'associazione dei paesi e territori che prevederà disposizioni in materia di origine analoghe a quelle determinate per i prodotti originari degli Stati ACP,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti originari degli Stati ACP o dei paesi e territori il cui elenco è contenuto nell'allegato I.

2. Le norme di origine applicabili a tali prodotti importati dagli Stati ACP o dai paesi e territori sono rispettivamente quelle contenute nel protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato alla Convenzione, e quelle contenute nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1957/75. Queste ultime cessano di essere applicabili a decorrere dall'entrata in vigore delle norme analoghe contenute nella decisione da prendere relativa all'associazione dei paesi e territori.

TITOLO I

Carni bovine

Articolo 2

L'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 è esente da dazi doganali.

Articolo 3

Qualora le importazioni nella Comunità di carni bovine della sottovoce 02.01 A II a) della tariffa doganale comune, originarie di uno Stato ACP o di un paese o territorio superino, nel corso di un anno, un quantitativo pari al volume delle importazioni che la Comunità ha effettuato nell'anno di sua maggiore importazione da detta origine, compreso tra il 1969 ed il 1974, maggiorato di un tasso d'incremento annuo del 7 %, l'esenzione dal dazio doganale è parzialmente o totalmente sospesa per i prodotti di detta origine, secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

In tal caso la Commissione riferisce al Consiglio, che stabilisce, su proposta della medesima e deliberando a maggioranza qualificata, il regime da applicare alle importazioni in causa.

TITOLO II

Prodotti della pesca

Articolo 4

L'importazione dei prodotti della pesca di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 100/76 è esente da dazi doganali.

TITOLO III

Grassi

Articolo 5

L'importazione dei prodotti del settore dei grassi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 136/66/CEE è esente da dazi doganali.

Articolo 6

Qualora il volume delle importazioni di uno dei semi oleosi della sottovoce ex 12.01 B della tariffa doga-

(1) GU n. L 18 del 27. 1. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 201 del 31. 7. 1975, pag. 5.

nale comune, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 136/66/CEE, subisca notevoli variazioni rispetto alla situazione attuale, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta misure particolari.

TITOLO IV

Cereali

Articolo 7

1. Il prelievo applicabile all'importazione di granturco della sottovoce 10.05 B della tariffa doganale comune è quello fissato conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75, diminuito di 1,50 unità di conto per tonnellata.

2. Il prelievo applicabile all'importazione di miglio della sottovoce 10.07 B della tariffa doganale comune e di sorgo della sottovoce 10.07 C della tariffa doganale comune è quello fissato a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75, diminuito del 50 %.

TITOLO V

Riso

Articolo 8

Il prelievo applicabile all'importazione di riso della voce 10.06 della tariffa doganale comune è pari, per 100 kg di prodotto, al prelievo applicabile all'importazione di riso in provenienza dai paesi terzi, diminuito :

a) per il risone della sottovoce 10.06 A I della tariffa doganale comune :
   — del 50 % e
   — di un importo di 0,30 unità di conto ;

b) per il riso semigreggio della sottovoce 10.06 A II della tariffa doganale comune :
   — del 50 % e
   — di un importo di 0,30 unità di conto ;

c) per il riso semilavorato della sottovoce 10.06 B I della tariffa doganale comune :
   — dell'importo di protezione dell'industria indicato all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 359/67/CEE, convertito in funzione del tasso di conversione del riso lavorato in riso semilavorato, di cui all'articolo 19, lettera a), terzo trattino, di detto regolamento ;
   — del 50 % del prelievo ridotto come testé indicato e
   — di un importo di 0,45 unità di conto ;

d) per il riso lavorato della sottovoce 10.06 B II della tariffa doganale comune :
   — dell'importo di protezione dell'industria indicato all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 359/67/CEE ;
   — del 50 % del prelievo ridotto come testé indicato e
   — di un importo di 0,45 unità di conto ;

e) per le rotture di riso della sottovoce 10.06 C della tariffa doganale comune :
   — del 50 % e
   — di un importo di 0,25 unità di conto.

Articolo 9

1. L'articolo 8 è applicabile soltanto se il prezzo cif, alla esportazione di una determinata partita, maggiorato del prelievo applicabile all'importazione di riso originario degli Stati ACP o dei paesi e territori al momento dell'esportazione, è pari o superiore per tale partita :

— per il riso semigreggio, il riso lavorato e le rotture di riso, ai rispettivi prezzi d'entrata di tali prodotti, diminuiti rispettivamente di un importo pari a 0,30, 0,45 e 0,25 unità di conto ;

— per il risone, al prezzo d'entrata del riso semigreggio, adattato in funzione del tasso di conversione, delle spese di lavorazione e del valore dei sottoprodotti da prendere in considerazione per la conversione dalla fase di riso semigreggio alla fase di risone, diminuito di un importo pari a 0,30 unità di conto ;

— per il riso semilavorato, al prezzo di entrata del riso lavorato, adattato in funzione del tasso di conversione, delle spese di lavorazione e del valore dei sottoprodotti da prendere in considerazione per la conversione dalla fase di riso lavorato a grani tondi alla fase di riso semilavorato a grani tondi, diminuito di un importo pari a 0,45 unità di conto.

2. Per consentire i necessari controlli, i documenti che accompagnano le merci devono indicare il prezzo cif al quale è venduto il prodotto, la data dell'esportazione, nonché tutti gli elementi qualitativi che consentano di definire il prodotto. Tali documenti devono essere vistati dalle autorità competenti degli Stati ACP o dei paesi e territori esportatori.

Articolo 10

1. L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 359/67/CEE non è applicabile ai prelievi da riscuotere sulle importazioni di riso originario degli Stati ACP o dei paesi e territori.

2. Tuttavia, per quanto riguarda queste importazioni, su richiesta dell'interessato, da inoltrare unitamente alla domanda di titolo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE, il prelievo applicabile il giorno dell'esportazione può essere applicato a un'importazione da realizzare durante il periodo di validità del titolo stesso.

Articolo 11

Qualora le importazioni nella Comunità di riso originario di uno Stato ACP, paese o territorio superino nel corso di un anno un quantitativo corrispondente al quantitativo medio delle importazioni annue dell'origine di cui sopra, effettuate nella Comunità durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, aumentate del 5 %, l'applicazione dell'articolo 8 è totalmente o parzialmente sospesa per i prodotti di detta origine, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE.

In tal caso la Commissione riferisce al Consiglio che stabilisce, su proposta della medesima e deliberando a maggioranza qualificata, il regime da applicare alle importazioni in causa.

TITOLO VI

Prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Articolo 12

1. Il prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE è pari al prelievo applicabile all'importazione dei prodotti stessi provenienti dai paesi terzi, diminuito dell'elemento fisso previsto per ciascuno di tali prodotti.

2. L'elemento mobile del prelievo viene diminuito :

— di 0,15 unità di conto per 100 kg per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune ;

— di 0,30 unità di conto per 100 kg per i prodotti della voce 11.06 della tariffa doganale comune ;

— del 50 % per i prodotti della sottovoce 11.08 A V della tariffa doganale comune.

3. L'elemento mobile del prelievo non viene riscosso per i seguenti prodotti originari dei paesi o territori :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago: ex A. Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci: — Radici d'arrow-root
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06: ex A. denaturati: — Farine e semolini d'arrow-root B. altri: ex I. destinati alla fabbricazione dell'amido o della fecola: — Farine e semolini di arrow-root ex II. altri: — Farine e semolini d'arrow-root
11.08	Amidi e fecole; inulina: A. Amidi e fecole: ex V. altri: — Fecole d'arrow-root

TITOLO VII

Ortofrutticoli

Articolo 13

1. L'importazione dei prodotti sotto elencati è esente da dazi doganali :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:
	F. Legumi da granella, sgranati o in baccello
	G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili:
	ex IV. altri:
	— Ravanelli (Raphanus sativus), detti « mooli »
	S. Pimenti o peperoni dolci
	T. altri
08.02	Agrumi, freschi o secchi:
	D. Pompelmi e pomeli
	E. altri
08.08	Bacche fresche:
	E. Papaie
	ex F. altre:
	— Frutti della passiflora (fior della passione)
08.09	Altre frutta fresche

2. I prodotti elencati in appresso sono importati a dazi doganali pari al 20 % dei dazi della tariffa doganale comune :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
08.02	Agrumi, freschi o secchi:
	A. Arance
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi

TITOLO VIII

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Articolo 14

1. L'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 865/68 è esente da dazi doganali.

2. Non vengono riscossi prelievi all'importazione dei prodotti indicati in appresso:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zucchero o di alcole: B. altre: I. con aggiunta di alcole: b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto: 1. di più di 1 kg: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 % 2. di 1 kg o meno: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 % e) altre frutta: ex 1) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %: — Segmenti di pompelmi e di pomeli II. senza aggiunta di alcole: a) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg: 2. Segmenti di pompelmi e di pomeli 5. Ananassi: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 % 9. Miscugli di frutta: ex aa) Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta: — Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie ex bb) altri: — Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno: 2. Segmenti di pompelmi e di pomeli 5. Ananassi: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 % 9. Miscugli di frutta: ex aa) Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta: — Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie ex bb) altri: — Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri: B. con denistà uguale o inferiore a 1,33 a 15° C: II. altri: b) di valore uguale o inferiore a 30 unità di conto per 100 kg peso netto: 5. di ananassi: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 8. Miscugli: bb) altri: ex 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % : — di ananassi, di papaie e di granadiglie

TITOLO IX

Tabacchi greggi

Articolo 15

L'importazione dei prodotti del settore del tabacco di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 727/70 è esente da dazi doganali.

Articolo 16

Se un forte aumento delle importazioni in esenzione da dazi doganali dei prodotti della voce 24.01 della tariffa doganale comune, originari degli Stati ACP o dei paesi e territori, provoca gravi perturbazioni o se dette importazioni causano difficoltà tali da alterare la situazione economica di una regione della Comunità, quest'ultima, fatto salvo l'articolo 24, può adottare misure destinate a far fronte ad una deviazione di traffico.

TITOLO X

Merci di cui al regolamento (CEE) N. 1059/69

Articolo 17

1. L'elemento fissa non viene riscosso all'importazione delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69.

2. L'elemento mobile non viene riscosso all'importazione delle merci elencate in appresso.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: C. Preparazione detta « cioccolato bianco »
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso: B. altre: I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: d) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta: D. altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: ex II. uguale o superiore a 50 %, eccettuati i biscotti di mare
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione: B. altri: IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 %: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: — Biscotti V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 %: ex a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): — Biscotti ex b) altri: — Biscotti

TITOLO XI

Altre organizzazioni comuni di mercato

Articolo 18

L'importazione dei prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 234/68, n. 827/68, n. 1308/70, n. 1696/71, n. 2358/71 e n. 1067/74 è esente da dazi doganali.

TITOLO XII

Disposizioni relative ai dipartimenti francesi d'oltremare

Articolo 19

Non si applicano prelievi all'importazione nei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti sotto indicati, originari degli Stati ACP o dei paesi e territori :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo: A. delle specie domestiche: II. altri
02.01	Carni o frattaglie commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: A. Carni: II. della specie bovina: a) domestica
10.06	Riso

Articolo 20

1. Il prelievo applicabile all'importazione nei dipartimenti francesi d'oltremare di granturco della sottovoce 10.05 B della tariffa doganale comune, originario degli Stati ACP o dei paesi e territori è quello stabilito conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75, diminuito di 6 unità di conto/tonnellata.

2. Se le importazioni nei dipartimenti francesi d'oltremare di granturco originario degli Stati ACP o dei paesi e territori hanno superato 4 500 tonnellate in un anno, provocando o rischiando di provocare gravi perturbazioni sul mercato, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, adotta le misure necessarie.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura adottata dalla Commissione entro i tre giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione della misura stessa. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, esso può modificare e annullare la misura in questione.

TITOLO XIII

Disposizioni generali e finali

Articolo 21

Le riduzioni previste dal presente regolamento sono calcolate :

— in base agli elementi mobili dei prelievi quando i prelievi comportano tali elementi,

— negli altri casi, in base ai prelievi,

applicabili nei confronti dei paesi terzi all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria.

Tuttavia, durante il periodo in cui sono applicati importi compensativi adesione agli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, vengono se del caso adottate, secondo la procedura prevista dall'articolo 22, misure tali da evitare deviazioni di traffico.

Articolo 22

Ove necessario, le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o, secondo il caso, dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Articolo 23

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione dell'articolo 38 dell'atto di adesione.

Articolo 24

1. Le clausole di salvaguardia previste dai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli e dalle regolamentazioni specifiche introdotte in seguito all'attuazione della politica agricola comune sono applicabili ai prodotti contemplati dal presente regolamento.

2. Per quanto riguarda le relazioni con gli Stati ACP, il regolamento (CEE) n. 157/76 si applica in modo complementare.

3. Per quanto riguarda i paesi e territori, le disposizioni del paragrafo 4 e dell'allegato II, nonché le disposizioni analoghe che le sostituiscono nella decisione da prendere relativa alla associazione dei paesi e territori, si applicano anch'esse in modo complementare.

4. Qualora l'applicazione del presente regolamento ai prodotti originari importati dai paesi e territori comporti gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero o qualora sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore d'attività in una regione della Comunità, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'allegato II, prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere le misure di salvaguardia necessarie.

Nell'applicare il primo comma, si deve dare la precedenza alle misure che turbano il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della Comunità. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

Il presente paragrafo e l'allegato II cessano di essere applicabili a decorrere dall'entrata in vigore della decisione da prendere relativa all'associazione dei paesi e territori.

Articolo 25

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1976.

Esso è applicabile fino al 29 febbraio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

ALLEGATO I

Elenco dei paesi e territori di cui all'articolo 1

(Quest'elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1. Paesi d'oltremare nella sfera del Regno dei Paesi Bassi :
   — Antille olandesi (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sant'Eustachio, San Martino).

2. Territori d'oltremare della Repubblica francese :
   — Saint-Pierre-et-Miquelon,
   — Mayotte,
   — Territorio degli Afars e degli Issas,
   — Nuova Caledonia e dipendenze,
   — Isole Wallis e Futuna,
   — Polinesia francese,
   — Terre australi e antartiche francesi.

3. Paesi e territori d'oltremare nella sfera del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord :
   — Belize,
   — Brunei,
   — Stati associati del Mar dei Caraibi (Antigua, Dominica, Santa Lucia, San Vincenzo, San Cristoforo, Nevis e Anguilla),
   — Isole Cayman,
   — Isole Falkland e dipendenze,
   — Isole Gilbert,
   — Isole Salomone,
   — Isole Turks e Caicos,
   — Isole Vergini britanniche,
   — Montserrat,
   — Pitcairn,
   — Sant'Elena e dipendenze,
   — Seicelle,
   — territorio antartico britannico,
   — territorio britannico dell'Oceano Indiano,
   — Tuvalu.

4. Condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi.

5. Paesi che beneficiano a titolo provvisorio del presente regolamento :
   — Comore,
   — Suriname.

ALLEGATO II

relativo all'applicazione dell'articolo 24, paragrafi 3 e 4

Articolo 1

1. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può decidere di applicare ai prodotti originari dei paesi e territori le misure di salvaguardia che la Comunità può adottare in virtù dell'articolo 24, paragrafi 3 e 4, del regolamento, segnatamente una sospensione temporanea, totale o parziale, delle misure tariffarie ed altre previste dalla decisione a favore dei paesi e territori.

La Commissione, qualora uno Stato membro le presenti una richiesta, decide in merito entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della domanda.

Le misure di salvaguardia vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

2. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura presa dalla Commissione entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione di tale misura. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, esso può modificare o annullare la misura presa dalla Commissione.

Articolo 2

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 1, la Commissione, per permettere ad uno Stato membro di far fronte alle perturbazioni o alle difficoltà di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento, può autorizzare detto Stato membro a prendere misure di salvaguardia.

La Commissione, qualora detto Stato membro le presenti una richiesta, decide in merito entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della domanda.

La decisione della Commissione viene notificata a tutti gli Stati membri.

1. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della notifica di tale decisione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, esso può modificare o annullare la decisione presa dalla Commissione.

Articolo 3

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, lo o gli Stati membri interessati possono, in caso di urgenza, introdurre misure di salvaguardia. Essi notificano immediatamente tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione.

Con procedura d'urgenza ed entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello della notifica di cui al primo comma, la Commissione decide se le misure devono essere mantenute, modificate o soppresse.

La decisione della Commissione viene notificata a tutti gli Stati membri. Essa è immediatamente esecutiva.

2. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della notifica di tale decisione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, esso può modificare o annullare la decisione presa dalla Commissione.

Se lo Stato membro che ha preso le misure di salvaguardia adisce il Consiglio, la decisione della Commissione è sospesa. Tale sospensione cessa trenta giorni dopo che il Consiglio è stato adito, qualora questo non abbia ancora modificato o annullato la decisione della Commissione.

3. Nell'applicare il presente articolo si deve dare la precedenza alle misure che turbano il meno possibile il funzionamento del mercato comune.

Articolo 4

Il presente allegato non osta all'applicazione della normativa relativa all'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle disposizioni amministrative comunitarie o nazionali che ne derivano, nonché delle regolamentazioni specifiche adottate a titolo dell'articolo 235 del trattato ed applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica in via complementare.